

Allegato "A" al Rep.

Statuto

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, ARTICOLAZIONE E DURATA

ART.1 – DENOMINAZIONE e SEDE

1.1 E' costituita, ai sensi dell'art.18 della Costituzione fra i laureati dell'Università degli Studi di Milano, una Associazione denominata

"Associazione Alumni dell'Università degli Studi di Milano"

o in breve **"AMISTA"**.

1.2 L'Associazione è disciplinata dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile nonché dal presente Statuto ed ha sede legale in Milano, presso l'Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono, n. 7.

1.3 Sedi secondarie e rappresentanze anche all'estero, ritenute strategiche per lo sviluppo dell'attività associativa, possono essere costituite con delibera del Consiglio direttivo di cui al successivo art. 9.

ART. 2 – SCOPI

2.1 L'Associazione Alumni dell'Università degli Studi di Milano (di seguito denominata "Associazione"), apolitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro né diretto né indiretto e si qualifica pertanto come ente non commerciale ai fini dell'imposizione tributaria.

2.2 L'Associazione intende diffondere i valori dell'Università degli Studi di Milano e perseguire, di concerto con la stessa, finalità culturali, favorendo, da una parte, lo sviluppo, la conoscenza, lo scambio delle diverse tradizioni culturali tra gli Associati e i reciproci contatti e, dall'altra, il mantenimento nel tempo di uno stretto rapporto tra l'Università e i suoi *Alumni*.

2.3 L'Associazione ha lo scopo di mantenere vivo e rafforzare quello spirito di appartenenza che permette agli *Alumni* di guardare all'Università come un punto di riferimento permanente e all'Università di trovare nei suoi laureati di ogni età i suoi principali sostenitori, nonché di mantenere vivi, alimentandoli, i vincoli culturali e le tradizioni di collegialità tra gli *Alumni*, sviluppandone il senso di appartenenza e solidarietà morale e materiale.

2.4 Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione può, in via esemplificativa e non tassativa:

a) realizzare iniziative culturali, scientifiche, artistiche, ricreative, sportive, professionali fra gli *Alumni* dell'Ateneo e fra gli *Alumni* e l'Ateneo stesso, al fine di alimentare e diffondere gli ideali e i valori culturali ed etici di onestà, indipendenza, libertà, trasparenza, laicità, solidarietà, responsabilità sociale, valorizzazione delle diversità, attenzione al merito e allo sviluppo delle capacità individuali, dedizione al lavoro e contributo al progresso socioeconomico del Paese, che costituiscono tradizione dell'Università' di Milano;

b) favorire lo scambio di esperienze ed il *networking* fra gli *Alumni* e offrire loro occasioni di aggregazione e partecipazione alla vita universitaria;

c) operare in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano per :

- migliorare e potenziare il servizio informativo a favore degli studenti e dei laureati;
- aiutare i laureati nel loro percorso di carriera, assicurando un servizio di *mentoring* rivolto ai laureandi e laureati al fine di facilitarne l'ingresso e il progresso professionale nel mondo del lavoro;
- favorire, in generale, un continuo sviluppo dell'Ateneo e delle sue strutture organizzative.

e) fornire sostegno, anche materiale, ai progetti di sviluppo dell'Università degli Studi di Milano con particolare riferimento ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, ai master, ai dottorati di ricerca, alle scuole di specializzazione e ad altri percorsi formativi, alla ricerca scientifica e al trasferimento tecnologico;

f) promuovere le donazioni in favore dell'Università degli Studi di Milano, con l'obiettivo di creare le condizioni per una raccolta continuativa di risorse, anche al fine di favorire interventi per la conservazione, il restauro, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio immobiliare dell'Ateneo, incluse le attrezzature didattiche e scientifiche;

g) contribuire alla conoscenza, alla visibilità e al prestigio, a livello nazionale ed internazionale, dell'Università degli Studi di Milano;

h) promuovere interventi a favore degli studenti meritevoli e dei giovani studiosi, anche attraverso il finanziamento di borse di studio, di premi, di assegni e contratti di ricerca;

i) provvedere alla realizzazione di servizi esclusivi destinati ai laureati dell'Università degli Studi di Milano, in accordo con l'Università medesima;

l) promuovere e sviluppare un collegamento permanente tra il mondo economico, imprenditoriale e produttivo e l'Università degli Studi di Milano.

2.5 Ai fini del conseguimento degli scopi associativi, l'Associazione può acquisire, locare e cedere beni mobili e immobili; assumere partecipazioni in società di capitali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi, collegati o strumentali a quelli dell'Associazione medesima, accedere a fonti di finanziamento nazionali, regionali, comunitarie e internazionali. Più in generale l'Associazione può

svolgere qualsiasi attività che sia ritenuta utile o necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – ARTICOLAZIONE, COLLABORAZIONI E AFFILIAZIONI

3.1 L'Associazione può articolarsi in Sezioni, individuate sulla base di ambiti scientifico-disciplinari, territoriali o tematiche. La proposta di costituzione di una Sezione deve essere formulata al Consiglio direttivo che provvede, a seguito di un'adeguata istruttoria, all'eventuale approvazione e alla designazione di un Referente, individuato tra i Soci Ordinari che compongono la Sezione, con mandato triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta. Ogni Sezione è disciplinata da un apposito Regolamento predisposto dal Consiglio direttivo in conformità al presente Statuto.

3.2 L'Associazione può collaborare, in nome e per conto proprio, con altre organizzazioni, nonché con organismi, movimenti o associazioni, anche di altre università; aderire, affiliarsi o consorziarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale; costituire o partecipare a fondazioni.

3.3 Nell'assolvimento delle sue finalità istituzionali, l'Associazione tiene conto delle attività svolte dalle altre analoghe Associazioni di settore attive nell'ambito dell'Università degli Studi di Milano, con le quali si relaziona al fine di creare occasioni di collaborazione sinergica.

ART. 4 – DURATA

4.1 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta secondo le modalità di cui all'art.17.

TITOLO II

SOCI, ORGANI E STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

ART.5 – SOCI

5.1 Possono far parte dell'Associazione:

- a) gli ex allievi e cioè coloro che abbiano conseguito un titolo di studio, compreso il dottorato di ricerca e il diploma di specializzazione, rilasciato dall'Università degli Studi di Milano;
- b) persone fisiche, anche se non hanno conseguito un titolo di studio presso l'Università degli Studi di Milano, che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione e contribuiscano al suo sostegno;
- c) persone giuridiche che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione e contribuiscano al suo sostegno.

5.2 I Soci sono distinti in:

- a) Fondatori
- b) Ordinari
- c) Sostenitori
- d) Onorari

5.2 Sono Soci Fondatori i soggetti (anche non laureati presso l'Università degli Studi di Milano) indicati come tali nell'Atto costitutivo. I Soci Fondatori sono tenuti al versamento della quota associativa annuale nella misura stabilita per i Soci Ordinari di cui al successivo comma e sono eleggibili alle cariche istituzionali dell'Associazione;

5.3 Sono Soci Ordinari tutti gli *Alumni* che abbiano conseguito un titolo di studio presso l'Università degli Studi di Milano, come specificato alla lettera a) del precedente comma 5.1, ammessi all'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea, e in regola con il versamento della quota associativa annuale di cui all'art. 14. In caso di non ammissione dell'alunno che ne ha fatto richiesta, il Consiglio direttivo è tenuto a darne motivazione. Coloro che abbiano conseguito presso l'Università di Milano titoli diversi da quelli indicati al comma 5.1 ovvero attestati possono entrare a far parte dell'Associazione a discrezione del Consiglio direttivo. I Soci Ordinari sono eleggibili alle cariche istituzionali dell'Associazione;

5.4 Sono Soci Sostenitori i Soci ordinari che concorrono al perseguimento delle finalità dell'Associazione con contribuzioni aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale, nella misura fissata dagli Organi sociali; le persone fisiche, ovvero le persone giuridiche di cui alle lettere b) e c) del comma 5.1, che si sono distinte per un rilevante contributo al rafforzamento del patrimonio dell'Associazione attraverso il versamento a favore della stessa di un importo non inferiore a quanto determinato dagli Organi sociali, destinato al raggiungimento delle finalità dell'Associazione, o hanno effettuato donazioni, anche in natura, volte ad arricchire stabilmente il patrimonio dell'Associazione in misura almeno pari a quanto determinato dagli Organi sociali. La nomina dei Soci sostenitori è deliberata dal Consiglio direttivo, che ne stabilisce anche la durata, e ratificata dall'Assemblea;

5.5 Sono Soci Onorari i laureati "Honoris Causa" dell'Università degli Studi di Milano e coloro che si sono distinti nei campi della cultura, delle scienze, delle professioni e delle arti, i professori emeriti di Unimi. La nomina dei Soci Onorari è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea. Essi e sono esentati dal pagamento del contributo associativo, pur usufruendo di tutti i vantaggi spettanti ai soci, inclusa la partecipazione all'Assemblea senza comunque diritto di voto.

5.6 I Soci Fondatori e i Soci Ordinari sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, il cui ammontare è proposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. L'iscrizione all'Associazione è rinnovata automaticamente con il pagamento, entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, della predetta quota, salvo recesso o esclusione. Oltre alla quota annuale associativa, l'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, determina anche l'entità dei contributi addizionali e della quota annuale di finanziamento necessarie ad assumere lo *status* di Socio Sostenitore.

5.7 La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione o per mancato versamento di una annualità della quota associativa, quando prevista. Il recesso da parte del Socio può essere comunicato per iscritto al Consiglio direttivo in qualunque momento. Il mancato pagamento della quota associativa oltre i 6 mesi dall'inizio dell'anno è da intendersi come recesso tacito del Socio. In caso di recesso - comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo - i soci non hanno diritto ad alcun rimborso della quota già versata.

5.8 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di escludere dall'Associazione, con delibera motivata e dopo averne ascoltato le ragioni, coloro che si rendessero immeritevoli di appartenere all'Associazione medesima o danneggiassero l'immagine dell'Università di Milano per atti gravi e reiterati. Avverso l'esclusione, il Socio può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dalla comunicazione del Consiglio direttivo.

ART. 6 – ORGANI E STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

6.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Revisori;
- g) il Collegio dei Probiviri;

6.2. Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito. E' ammesso, ove autorizzato dal Consiglio direttivo, il rimborso delle spese vive sostenute dal Presidente o da un suo delegato per attività legate al raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 7 – L'ASSEMBLEA

7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione. Essa è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento delle quote associative e di finanziamento indicate al precedente art. 5, dai Soci Fondatori e dai Soci Onorari, questi ultimi senza diritto di voto. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti gli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti. L'Assemblea è convocata nella sede sociale o altrove, purché nel territorio italiano, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di convocazione.

7.2 La delega di voto è ammessa soltanto a favore di altro Socio, ma non ai componenti il Consiglio direttivo e il Collegio dei Revisori. Ciascun Socio ha diritto ad un voto e non può

essere portatore di più di due deleghe conferite per iscritto, anche tramite posta elettronica.

Il Socio che non sia persona fisica è rappresentato nell'Assemblea dal suo legale rappresentante o da persona appositamente delegata.

7.3 L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente, e ogni qualvolta particolari esigenze lo richiedano o la convocazione sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea Ordinaria:

a) approva il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, corredato della relazione del Consiglio direttivo e di quella del Collegio dei Revisori;

b) determina le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione;

c) approva il documento di programmazione delle attività da realizzare annualmente, comprensivo delle relative previsioni economiche, proposto dal Consiglio direttivo;

d) approva la misura della quota annuale associativa, della contribuzione addizionale e della quota annuale di finanziamento, di cui al precedente art. 5.6;

e) elegge i membri del Consiglio direttivo, con le modalità indicate all'art. 9, e nomina i membri del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 13 e i membri del Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 14 ;

f) delibera sulla relazione annuale del Presidente;

g) ratifica l'ammissione dei Soci Ordinari e la nomina dei Soci Sostenitori e dei Soci Onorari, deliberate dal Consiglio direttivo;

h) delibera su qualsiasi altra materia ad essa sottoposta dal Presidente dell'Associazione.

In prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto; e in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.

7.4 L'Assemblea Straordinaria delibera:

a) in merito alle modifiche dello Statuto dell'Associazione;

b) in merito allo scioglimento dell'Associazione e alla nomina del liquidatore.

In prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o in delega, di almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

7.5 Le Assemblee sono convocate dal Presidente mediante comunicazione scritta inviata, anche via posta elettronica, a tutti Soci aventi diritto di voto e pubblicata sul sito internet dell'Associazione. La convocazione deve essere comunicata almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita: l'avviso deve contenere oltre all'ordine del giorno anche l'indicazione della data e del luogo della eventuale seconda convocazione. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata, nelle medesime forme, almeno cinque giorni prima della seduta.

7.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza l'Assemblea nomina un Presidente all'inizio della seduta. Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento. Il verbale della seduta è redatto dal Segretario verbalizzante ed è firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario. Nel caso di votazione con scheda, il Presidente nomina due o più scrutatori.

7.7 Il voto è sempre palese, ad eccezione delle votazioni con scheda, secondo quanto stabilito dal Presidente. Il Presidente dell'Assemblea constata i voti e provvede alla proclamazione dei risultati.

7.8 L'Assemblea delibera in sede ordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega. In sede straordinaria, delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, in proprio o per delega.

ART. 8 – IL PRESIDENTE

8.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione in tutti gli atti civili e giudiziari, nei rapporti con gli associati e nei confronti dei terzi, sia in ambito nazionale che internazionale, e ha il compito di promuovere gli scopi indicati nell'oggetto sociale e coordinare l'attività dell'Associazione, assicurandone il funzionamento in piena collaborazione con gli altri Organi.

8.2 Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i Soci Ordinari e Fondatori, con mandato triennale (coincidente con il mandato del Consiglio direttivo), rinnovabile consecutivamente una sola volta.

8.3 Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura che sia data esecuzione alle relative delibere. Il Presidente esercita i poteri delegatigli dal Consiglio direttivo e, nell'ambito delle linee di indirizzo stabilite dallo stesso, è legittimato ad adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione utile. Compete al Presidente, assistito dal Tesoriere, formulare, per l'approvazione del Consiglio direttivo, la proposta di bilancio preventivo che deve contenere suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo; formulare al Consiglio direttivo, sempre con l'assistenza del Tesoriere, la proposta di rendiconto consuntivo, per l'approvazione e la presentazione all'Assemblea.

8.4 Il Presidente nomina, tra i Componenti del Consiglio direttivo, che siano Soci Ordinari, un Vicepresidente che lo sostituisca, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, in caso di sua assenza o impedimento ovvero in quelle mansioni per le quali vi sia delega espressa. In

caso di necessità, il Presidente può conferire ad altri associati appositi incarichi per l'assolvimento di speciali mansioni.

8.5 Ogni anno il Presidente presenta all'Assemblea una relazione sull'andamento delle attività dell'Associazione, preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo.

8.6 Qualora il Presidente, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza naturale del mandato, il Vicepresidente rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente da parte dell'Organo cui compete provvedere, appositamente convocato dallo stesso Vicepresidente.

ART. 9 – II CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e ad esso sono conferite tutte le facoltà necessarie che non siano riservate in modo tassativo all'Assemblea.

9.2 Il Consiglio Direttivo è composto dal Rettore dell'Università degli Studi di Milano o suo delegato) e da 11 componenti, di cui 6 eletti dall'Assemblea tra i Soci Ordinari e Fondatori e 5 eletti dalla stessa Assemblea tra i Soci Sostenitori. E' membro di diritto del Consiglio il Presidente dell'Associazione, che lo presiede. Nel caso siano costituite, nell'ambito dell'Associazione, delle Sezioni, la composizione del Consiglio direttivo è integrata dai relativi Referenti.

9.3 Il mandato dei componenti elettivi del Consiglio direttivo ha la durata di tre anni decorrenti dalla data di insediamento dell'Organo. Ogni consigliere eletto può ricoprire al massimo due mandati consecutivi. L'elezione dei componenti del Consiglio direttivo avviene per acclamazione in Assemblea o, quando sia richiesto, a scrutinio segreto, con suffragio della maggioranza relativa dei presenti e votanti. L'Assemblea può revocare i consiglieri eletti con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci aventi diritto di voto. Qualora il consigliere eletto cessi, per qualsiasi motivo, anticipatamente dal mandato, la sostituzione è operata dalla prima Assemblea successiva alla cessazione. Il consigliere che subentra decade con tutti gli altri alla scadenza naturale del mandato del Consiglio.

9.4 Il Consiglio direttivo, nella sua prima seduta, nomina fra i suoi membri, che siano Soci Ordinari e Fondatori, il Segretario e il Tesoriere.

9.5 Compete al Consiglio Direttivo:

- a) concorrere con gli altri Organi all'efficace raggiungimento degli scopi associativi e al buon funzionamento dell'Associazione;
- b) approvare la costituzione delle eventuali articolazioni interne all'Associazione nonché i rispettivi Regolamenti, coordinandone successivamente le attività, e nominare i relativi Referenti;
- c) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- d) approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo riferito al successivo esercizio finanziario, proposto dal Presidente;

e) approvare la proposta, formulata dal Presidente, di rendiconto consuntivo, presentandola a sua volta all'Assemblea, accompagnata da un'apposita relazione, per l'approvazione dell'Assemblea medesima;

f) proporre all'Assemblea il documento di programmazione delle attività da realizzare annualmente, comprensivo delle relative previsioni economiche;

g) proporre all'Assemblea la misura della quota annuale associativa, della contribuzione addizionale e della quota annuale di finanziamento, di cui al precedente art. 5.6;

h) deliberare in merito all'ammissione dei Soci Ordinari e alla nomina dei Soci Sostenitori e dei Soci Onorari;

i) proporre eventuali modifiche allo Statuto dell'Associazione per l'approvazione da parte dell'Assemblea;

j) presiedere alla realizzazione delle attività programmate inerenti alla gestione ordinaria dell'Associazione, e deliberare in ordine alla partecipazione dell'Associazione stessa a iniziative e progetti coerenti con le sue finalità istituzionali, promossi da altri enti, compresa l'Università di Milano;

k) promuovere la diffusione delle attività e delle iniziative dell'Associazione;

l) conferire eventuali poteri delegati al Presidente, relativamente alle attività di cui ai punti c), j) e k);

9.6 Il Consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente, o dietro richiesta di almeno quattro Consiglieri, nonché su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione è inviata per iscritto con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data prevista, tramite lettera, posta elettronica o telefax, e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della seduta. Della convocazione è data comunicazione sul sito web dell'Associazione. Nei casi di urgenza, la convocazione, nelle medesime forme, può essere effettuata almeno tre giorni prima della riunione.

9.7 In caso di assenza del Presidente, le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Vicepresidente. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le sedute del Consiglio si possono svolgere anche per via telematica; anche il singolo consigliere può essere autorizzato dal Presidente a intervenire alle riunioni mediante adeguati mezzi di telecomunicazione.

9.8 Le decisioni sono adottate a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale; le votazioni che riguardano persone fisiche si svolgono con scheda segreta. Di ogni seduta del Consiglio è redatto dal Segretario verbalizzante apposito processo verbale sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.

9.11 Decade dalla carica il consigliere che sia stato assente in maniera ingiustificata a più di due riunioni nel corso dell'anno.

ART. 10 – II SEGRETARIO

10.1 Il Segretario coordina sotto l'aspetto operativo lo svolgimento delle attività dell'Associazione. Egli partecipa a tutte le dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, curando la stesura dei relativi verbali.

10.2 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito, a maggioranza assoluta dei propri membri. Il mandato del Segretario è legato alla durata del mandato del Consiglio direttivo. Il Segretario può essere nominato al massimo per due mandati consecutivi.

10.3 Spetta al Segretario, seguendo le indicazioni e i programmi dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, in particolare:

- a) sovrintendere al disbrigo della corrispondenza ordinaria;
- b) redigere i comunicati stampa, i notiziari e ogni altro strumento di comunicazione volto a divulgare all'esterno la conoscenza dell'Associazione, dei suoi scopi e della sua utilità, anche ai fini della raccolta di fondi di sostegno finanziario per l'Associazione medesima;
- c) tenere aggiornato il libro degli associati;
- d) coordinare l'aggiornamento del sito web dell'Associazione;
- e) supportare gli Organi nei rapporti con gli enti - sia privati che pubblici - che collaborano a diverso titolo con l'Associazione.

ART. 11 – IL TESORIERE

11.1 Il Tesoriere è preposto alla gestione degli aspetti economici e finanziari connessi all'attività dell'Associazione e alla tenuta della contabilità; egli è responsabile, in solido con il Presidente, della cura e gestione del patrimonio sociale dell'Associazione, secondo quanto statuito dal Consiglio direttivo.

11.2 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo nel proprio ambito, a maggioranza assoluta dei propri membri. Il mandato del Tesoriere è legato alla durata del mandato del Consiglio direttivo. Il Tesoriere può essere nominato al massimo per due mandati consecutivi.

11.3 Spetta in particolare al Tesoriere:

- a) coadiuvare il Presidente nella predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
- b) emettere i mandati di pagamento;

c) tenere la cassa dell'Associazione.

11.4 Il Tesoriere partecipa a tutte le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

ART. 12 – II COLLEGIO DEI REVISORI

12.1 Il Collegio dei Revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità contabile, formale e sostanziale della gestione dell'Associazione e di redigere apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e al rendiconto consuntivo.

12.2 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti nominati dall'Assemblea tra i Soci iscritti all'ordine professionale dei Dottori Commercialisti o dei Revisori Contabili e che siano disponibili a prestare la propria opera gratuitamente a favore dell'Associazione. Nel caso in cui tra i Soci non siano presenti soggetti designabili, l'Assemblea può fare ricorso in via eccezionale a docenti dell'Università di Milano in possesso dei prescritti requisiti. Il mandato del Collegio ha la durata di un triennio e i suoi componenti possono essere rinominati consecutivamente per non più di un mandato successivo al primo. Il Collegio designa nel proprio ambito, tra i membri effettivi, il Presidente.

12.3 I componenti del Collegio dei Revisori decadono dall'incarico al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:

- a) sospensione o radiazione dall'Ordine professionale o Registro di appartenenza;
- b) condanna penale;
- c) sentenza di inabilitazione o interdizione dai pubblici uffici;
- d) assenza ingiustificata a più di due riunioni all'anno del Collegio;
- e) assunzione di altro incarico negli Organi dell'Associazione.

ART. 13 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

13.1 Al Collegio dei Probiviri sono demandate le controversie sull'interpretazione ed applicazione del presente Statuto nonché le eventuali controversie tra singoli associati o tra associati e l'Associazione, ivi compresa l'esclusione del Socio.

13.2 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti nominati dall'Assemblea tra i Soci *Alumni* che abbiano conseguito il titolo di studio da almeno venti anni. Il mandato del Collegio dei Probiviri ha la durata di un triennio e i suoi componenti possono essere rinominati consecutivamente per non più di un mandato successivo al primo. Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio ambito, tra i membri effettivi, il Presidente.

13.3 I Probiviri possono avviare l'azione di propria iniziativa o su richiesta di uno o più associati; essi sono tenuti a pronunciarsi sulle questioni di cui vengono investiti entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, inoltrata presso la sede legale dell'Associazione a mezzo lettera raccomandata. I Probiviri giudicano come arbitri amichevoli compositori, con dispensa da ogni formalità.

13.4 Le decisioni del Collegio dei Probiviri, assunte per iscritto e motivate, sono inappellabili.

TITOLO III

ART. 14- PATRIMONIO

14.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote associative corrisposte dai Soci Fondatori e Ordinari, determinati di anno in anno dal Consiglio Direttivo;

b) dalle eventuali contribuzioni aggiuntive versate volontariamente dagli stessi Soci Fondatori e Ordinari;

c) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

d) da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti da parte di Società, Fondazioni, Enti Pubblici e Privati, Istituti e persone fisiche;

e) dalle eventuali rendite del patrimonio;

f) da ogni altra entrata anche se non espressamente destinata ad incremento del patrimonio.

14.2 L'Assemblea può deliberare di destinare una quota parte di Patrimonio alla gestione ordinaria dell'Associazione.

ART. 15– GESTIONE FINANZIARIA

15.1 L'esercizio sociale ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

15.2 I bilanci sono opportunamente articolati al fine di rappresentare in modo trasparente le fonti di finanziamento e la loro destinazione.

15.3 Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve, a meno che la destinazione o distribuzione non sia imposta per legge.

ART. 16 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

16.1 L'Associazione può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria adottata con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei presenti, in proprio o per delega.

Nella stessa seduta e con la medesima maggioranza, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede a nominare il liquidatore o i liquidatori.

16.2 In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale patrimonio residuo, dedotto il passivo, dovrà essere devoluto a favore dell'Università degli Studi di Milano, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO IV

NORME FINALI

ART. 17 –INTEGRAZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

17.1 L'Associazione riconosce l'importanza dell'integrazione operativa con l'Università degli Studi di Milano e, a tal fine, si avvarrà, per le proprie attività, prevalentemente delle strutture dell'Università, secondo un apposito accordo stipulato di anno in anno. L'Università degli Studi di Milano, a sua volta, si impegna ad adoperarsi per creare le condizioni operative necessarie per realizzare la predetta integrazione. Il “*data base laureati*”, di proprietà dell'Università degli Studi di Milano, sarà da questa concesso in utilizzo gratuito all'Associazione salvo revoca.

17.2 Nel rispetto della Legislazione ivi vigente l'Associazione ha facoltà di istituire delegazioni in paesi esteri laddove vivono ed operano *Alumni* dell'Università degli Studi di Milano. Il Consiglio Direttivo potrà dare riconoscimento alle Associazioni esistenti in paesi esteri, o ad altre Associazioni, purché il loro Statuto e il loro Regolamento rispettino il dettato dell'articolo 2 dello Statuto dell'Associazione.

ART. 18 – NORMATIVA APPLICABILE

18.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, e in quanto compatibili, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge in materia.

ART.19 – ENTRATA IN VIGORE

19.1 Il presente Statuto entra in vigore con la sua sottoscrizione da parte dei soci fondatori.

19.2 Copia dello Statuto dovrà essere inviata agli associati.